



# **La disciplina della pesca**

## **IL REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA**

**Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6  
(BUR n. 133/2018)**

# Art. 1

## Finalità

Il regolamento disciplina l'attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione, con l'eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata.



## Art. 2

### Ambiti di applicazione.

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono:

- a) la pesca sportiva e dilettantistica;
- b) la pesca professionale;
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura;
- e) la pesca finalizzata al contenimento delle specie aliene invasive;
- f) la pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

## Art. 3

### Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **"esercizio della pesca"**, la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca

**Il soffermarsi lungo corsi d'acqua o bacini d'acqua con attrezzi da pesca pronti all'uso è considerata attività di pesca**

## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

b) "**pesca sportiva e dilettantistica**", l'attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;

c) "**pesca professionale**", l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione.

Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività di pesca professionale;

## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

d) "**pesca scientifica**", l'attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;

e) "**acquacoltura**", l'attività economica come descritta all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

f) **"pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive"**, l'attività esercitata da soggetti appositamente autorizzati dalla Regione;

g) **"pesca finalizzata ai recuperi ittici"**, l'attività svolta da personale autorizzato dalla Regione in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d'acqua;

## Art. 3

### Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

h) "**luogo di pesca**", il sito ove viene praticato l'esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell'esca o dell'attrezzo in azione di pesca;

## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

i) "**specie autoctona o indigena**", una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o vi è giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;



## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

l) "**specie alloctona**" (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;



## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

m) "**specie parautoctona**", una specie che, pur non essendo originaria di una determinata area, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo e quindi naturalizzata prima del 1500 d.C. (in un periodo storico antico)



## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

n) "**specie invasiva**", una specie animale o vegetale alloctona che determina un forte impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi;



## Art. 3

### Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

o) **immissione** attività di rilascio intenzionale o accidentale di organismi acquatici nell'ambiente naturale

p) "**ripopolamento**", immissione di individui appartenenti ad una specie che è già presente nell'area del rilascio

q) "**reintroduzione**" immissione finalizzata a ristabilire una popolazione di una specie autoctona in parte del suo areale di documentata presenza in tempi storici nella quale risulti estinta

## Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

r) Struttura regionale competente la struttura regionale competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.

# STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE



REGIONE DEL VENETO

**Direzione Agroambiente, Programmazione e  
Gestione ittica e faunistico-venatoria  
con sede a Mestre**

**Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica  
e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino**

**Sede territoriale di Vicenza**

**Contrà SS. Apostoli, 18**

*[cacciapesca.vicenza@regione.veneto.it](mailto:cacciapesca.vicenza@regione.veneto.it)*

*[cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it](mailto:cacciapesca.ambitoalpino@pec.regione.veneto.it)*

## Art. 4

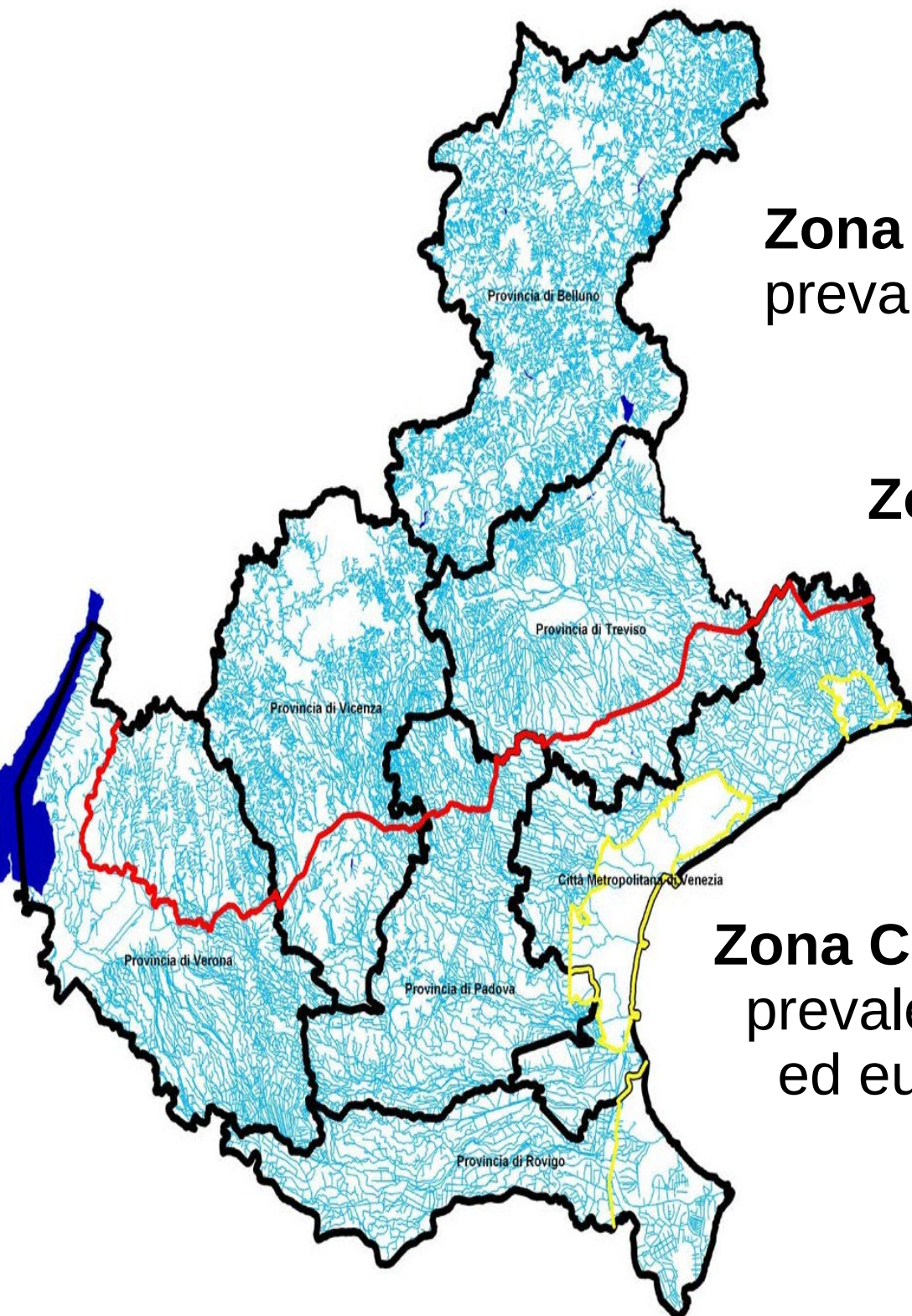
### Forme e modalità di coltivazione delle acque.

1. Ai fini di assicurare un'idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque della Regione Veneto vengono suddivise in tre zone omogenee, individuate dalla Carta Ittica.

**Zona A:** acque prevalentemente popolate da salmonidi

**Zona B:** acque prevalentemente popolate da ciprinidi non appartenenti alla zona A o alla zona C.

**Zona C:** acque prevalentemente popolate da specie eurialine ed euriterme



**Zona A:** comprende le acque popolate prevalentemente da salmonidi,

**Zona B:** comprende tutte le acque prevalentemente popolate da ciprinidi

Principali o Secondarie

**Zona C:** comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme

## Art. 4

Forme e modalità di coltivazione delle acque.

2. Le acque della zona B sono ulteriormente definite dalla Carta ittica regionale in base ai seguenti criteri:

a) **acque principali di Zona B**, quelle che per portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate anche ai fini della **pesca professionale** in modo apprezzabile, anche con l'uso di reti;

b) **acque secondarie di Zona B**, tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne;

## Art. 5

### Carta ittica regionale.

#### 1. **La Carta ittica regionale contiene:**

- a) l'individuazione del **reticolo idrografico**
- b) la caratterizzazione morfologico-ambientale
- c) il valore del **Deflusso Minimo Vitale**
- d) l'elenco delle **popolazioni ittiche presenti**
- e) la **distribuzione delle specie** ittiche, autoctone, parautoctone e alloctone (invasive e non invasive)
- f) le **azioni di salvaguardia** da intraprendere
- g) individuazione delle **specie ittiche alloctone** di rilevanza sportiva e delle acque per la loro gestione

## Art. 5

### Carta ittica regionale.

#### **1. La Carta ittica regionale contiene:**

- h) individuazione e **classificazione delle acque** principali e secondarie, Zona A, Zona B e Zona C
- i) individuazione delle **specie ittiche oggetto di ripopolamento o immissione** nonché definizione dei luoghi, quantità, taglie e periodi di semina
- j) controllo delle specie alloctone invasive
- k) individuazione zone ove vige il divieto di pesca;
- l) individuazione delle zone destinate a **pratiche speciali di pesca;**
- m) individuazione dei **campi gara**

## Art. 5

### Carta ittica regionale.

#### **1. La Carta ittica regionale contiene:**

- n) individuazione delle tipologie costruttive delle **scale di risalita per pesci** ed eventuali criteri di esclusione;
- o) individuazione delle **misure gestionali utili alla tutela del patrimonio ittico e al miglioramento della gestione alieutica dei corsi d'acqua.**

## Art. 5

### Carta ittica regionale.

2. Per i laghi di interesse alieutico e ittiologico potranno essere previste misure gestionali anche sulla base di analisi ambientali e ittiologiche.

3. Le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

## Art. 6

### **Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.**

1. La Giunta regionale istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca.

La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di pesca consentite **nelle zone no kill e nelle zone trofeo**, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, nel rispetto delle seguenti tipologie e dei seguenti criteri:

## Art. 6

### **Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.**

a) **zone catch and release** nelle quali l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l'uso di coda di topo, tenkara e **mosche** artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione

## Art. 6

**Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.**

**b) zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione**

## Art. 6

### **Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.**

c) **zone no kill specifiche** nelle quali è vietato trattenere **determinate specie ittiche**, autoctone e parautoctone o alloctone di interesse sportivo; in tali zone può essere consentito l'esercizio del carp-fishing e/o bass-fishing;

## Art. 6

### **Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.**

**d) zone trofeo in Zona A** nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione; in tali zone la Carta ittica regionale stabilisce per la specie trofeo una taglia minima di trattenimento maggiore di quella prevista dalla vigente normativa;

## Art. 6

### **Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.**

**e) zone trofeo in Zona B** nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook; in tali zone gli esemplari di Carpa di lunghezza superiore a 60 cm non possono essere trattieneuti e devono essere immediatamente rilasciati sul luogo di pesca;

## Art. 6

### **Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.**

2. Nelle zone no kill è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e parautoctona.
3. In tutte le zone no kill e nelle zone trofeo è sempre vietata l'immissione di materiale adulto o subadulto.

## Art. 8

### Uso di esche e pasture

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali.



È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami.

## Art. 8

### Uso di esche e pasture

1. Nelle acque di Zona A e Zona B sono vietati la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto, **che può essere utilizzato nelle zone esterne ai Siti Rete natura 2000.**

## Art. 8

### Uso di esche e pasture

2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.



4. Nelle acque di Zona B e di Zona C è consentito l'uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri.



## Art. 8

### **Uso di esche e pasture**

4. Il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di:

- 1 kg di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e
- max 4 kg di altra pasturazione.

Nelle acque secondarie i quantitativi di pasturazione sono ridotti a

- 0,5 kg di larve di mosca carnaria e di altri ditteri
- max 2 kg di altra pastura

## Art. 8

### **Uso di esche e pasture**

4. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

## Art. 8

### Uso di esche e pasture

5. È vietato l'uso del carp sack dal 15 maggio al 30 giugno.
6. È vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.
7. Nell'esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione.



Zigolo dolce (*Cyperus esculentus*)  
pianta infestante e invasiva

Art. 8  
**Uso di esche e pasture**

8. È vietato l'utilizzo come esca dell'anguilla.
9. È vietato l'utilizzo come esca di tutte le specie ittiche alloctone in Zona C.
10. Durante l'esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.

## Art. 9

### Uso del guadino e del raffio

1. L'uso del guadino con diametro o **lato massimo di cm 110** e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.



## Art. 10

### Misurazione della maglia delle reti

1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi **diagonalmente opposti**. L'operazione va eseguita stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore dell'attrezzo bagnato e usato.



## Art. 11

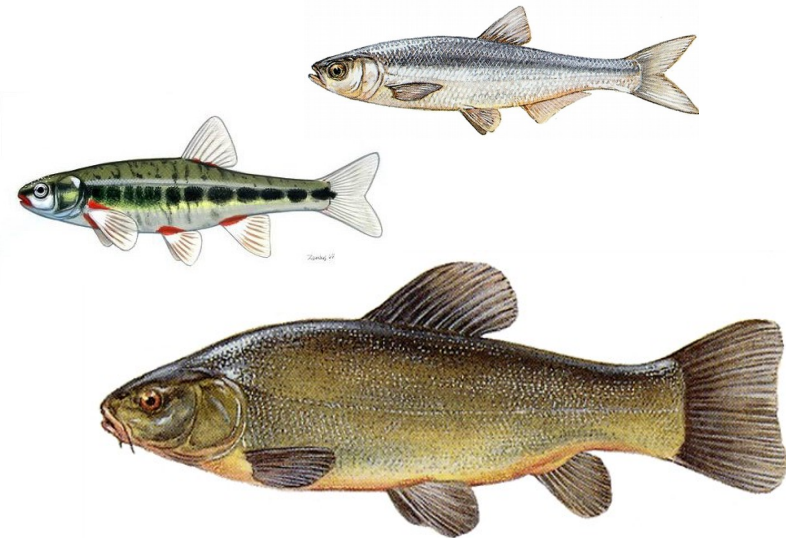
# Catture consentite al pescatore sportivo

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di 5 kG complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.

MAX 5 KG  
COMPLESSIVI



MAX 1 KG  
PER SPECIE



## Art. 11

# Catture consentite al pescatore sportivo

2. Il pescatore sportivo può trattenere giornalmente fino ad un massimo di **cinque esemplari** tra **anguillidi**, **salmonidi** e **timallidi**, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*).

Max 5



Max 1



## Art. 11

# Catture consentite al pescatore sportivo

In tutte le acque regionali è **sempre vietato trattenere**

### **Trota marmorata**

(*Salmo trutta marmoratus*)

inclusi gli ibridi con la Trota fario



### **Luccio**

(*Esox spp.*)

inclusi gli ibridi



## Art. 11

### **Catture consentite al pescatore sportivo**

Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere immediatamente reimmessi in acqua, **procedendo al taglio della lenza se la slamatura comporta pericoli** per la sopravvivenza del pesce catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali



## Art. 11

### Catture consentite al pescatore sportivo

3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi  
e sono consentite catture senza limite di peso e  
di numero
- **le specie ittiche alloctone**, fatto salvo che per  
quelle immesse ai fini di pesca sportiva
  - **tutti i gamberi alloctoni**



## Art. 12

### **Tipi di pesca vietati**

1. È sempre vietato l'esercizio della **pesca a strappo** e **con l'impiego di fonti luminose** quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all'articolo 16 (in zona C).

Nelle acque di Zona A e di Zona B è **vietata la pesca con le mani**.

## Art. 12

### **Tipi di pesca vietati**

2. È vietato **abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde.**

## Art. 12

### **Tipi di pesca vietati**

3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua in tutto o per la maggior parte della loro **superficie ghiacciati o in via di prosciugamento** sia naturale che artificiale.

4. Salvo che per l'esercizio della pesca no-kill è vietato pescare nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d'acqua stagnante formatisi nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.

## Art. 12

### **Tipi di pesca vietati**

5. È vietato l'esercizio della pesca a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da:

- **dighe propriamente dette,**
- **scale di risalita,**
- **graticci, chiuse e idrovore**

La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

## Art. 12

### Tipi di pesca vietati

6. È vietato l'esercizio della pesca **dai ponti** aperti al pubblico transito autoveicolare.

7. È vietato l'esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza **inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree**



## Art. 12

### **Tipi di pesca vietati**

8. Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.

10. È vietato l'uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.

11. È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.

## Art. 13

# Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A

1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

a) una sola **canna**, con un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca.



Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di Belluno sono consentite due canne;

## Art. 13

### Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A

1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

b) **moschera**, munita al max di tre esche artificiali, con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;

c) **camolera**, munita al massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali.

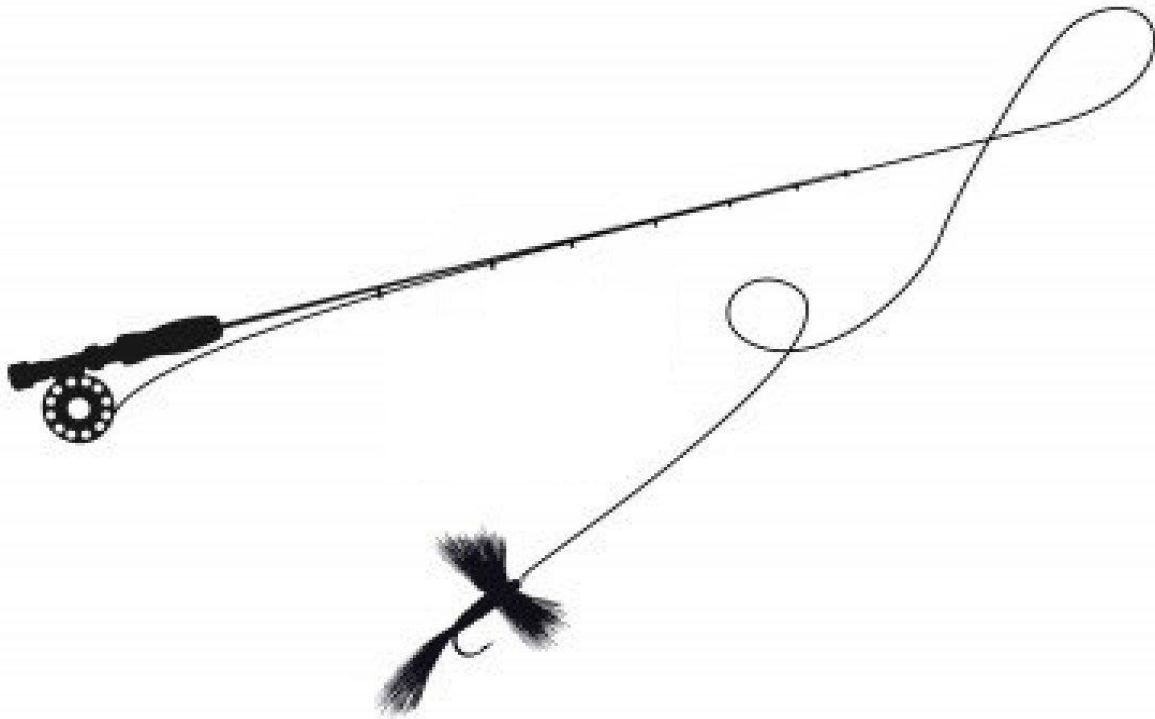


## Art. 13

# Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A

1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

d) **coda di topo**, con un massimo di due mosche



## Art. 13

### **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A**

1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

e) per la **pesca dell'anguilla** è consentito l'uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l'uso di boccon o mazzachera.

La pesca dell'anguilla è consentita fino alle ore 24,00.

Durante la pesca dell'anguilla non è consentito detenere altri pesci.



## Art. 13

### **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A**

2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

a) l'esercizio della pesca è vietato:

- **da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole**
- **dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.**

La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio.

## Art. 13

### **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A**

2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

Nelle zone no kill la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato

## Art. 13

### **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A**

2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

**b) la pesca è vietata nella giornata del martedì**

È facoltà del concessionario individuare in alternativa quale giornata di chiusura il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura

Tale divieto non vige per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittico

Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca

## Art. 14

### **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B**

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) **massimo tre canne da pesca** o togne con lenza con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali.

## Art. 14

# Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:



Nell'uso di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o usando il pesce morto con ami muniti di più dardi, **è obbligatorio l'uso del cavetto** terminale metallico o in fluorocarbon, con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20

## Art. 14

### **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B**

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

b) **max quattro canne** da pesca con lenza munita di **un solo amo con hair rig** per la pesca della carpa (**carp-fishing**);  
durante tale tipo di pesca non è possibile trattenere alcun pesce.



## Art. 14

# Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

c) massimo un **bilancino**



## Art. 14

# **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B**

### **Bilancino**

Lato massimo metri 1,50 e maglia non inferiore a mm 20.

A rete bagnata non deve avere una sacca sup. a cm 40.

Vietato l'uso nel periodo 1° gennaio al 30 giugno.

Vietata qualsiasi forma di pasturazione;

Esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci.

La distanza minima tra due bilancini è di metri 20.

L'uso del bilancino è consentito esclusivamente nelle acque di cui all'allegato C.

## Art. 14

# **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B**

## **Bilancino**

L'uso del bilancino è consentito esclusivamente nelle acque principali e in quelle secondarie individuate dalla Carta ittica

## **Acque della Provincia di Venezia**

a) fiume Bacchiglione;

b) fiume Ceresone;

c) scolo Liona a valle del ponte della S.P. n. 247 "Riviera Berica" in località Ponte Botti a Sossano;

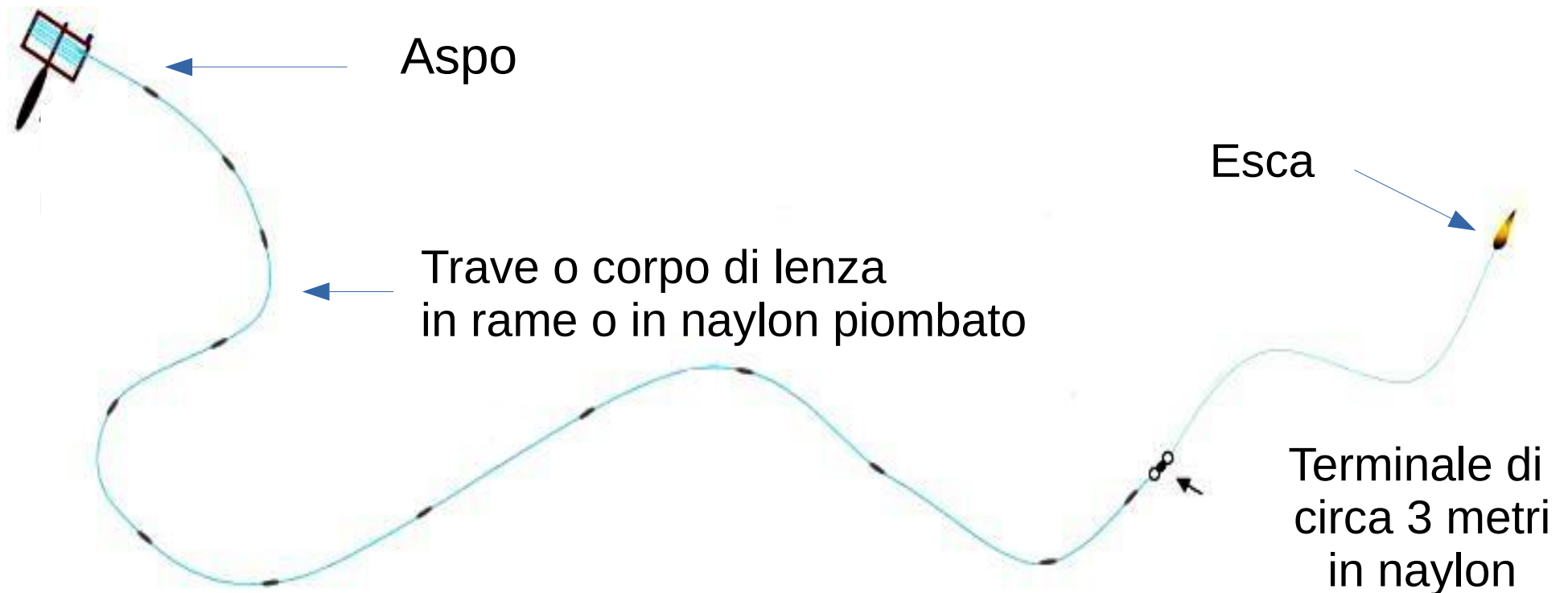
d) canale Bisatto a valle della confluenza con il LEB a Ponte di Barbarano.

## Art. 14

### Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

d) **tirlindana** con non più di tre esche;



## Art. 14

### **Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B**

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

e) **coda di topo**, con un massimo di tre esche artificiali;

f) **moschera e camolera** con non più di cinque ami.

## Art. 14

### Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

g) **boccon** o mazzacchera per la pesca alle anguille



## **Art. 15**

**Pesca professionale in zona B**

## **Art. 16**

**Pesca sportiva e dilettantistica in zona C**

## **Art. 17**

**Pesca professionale in zona C**

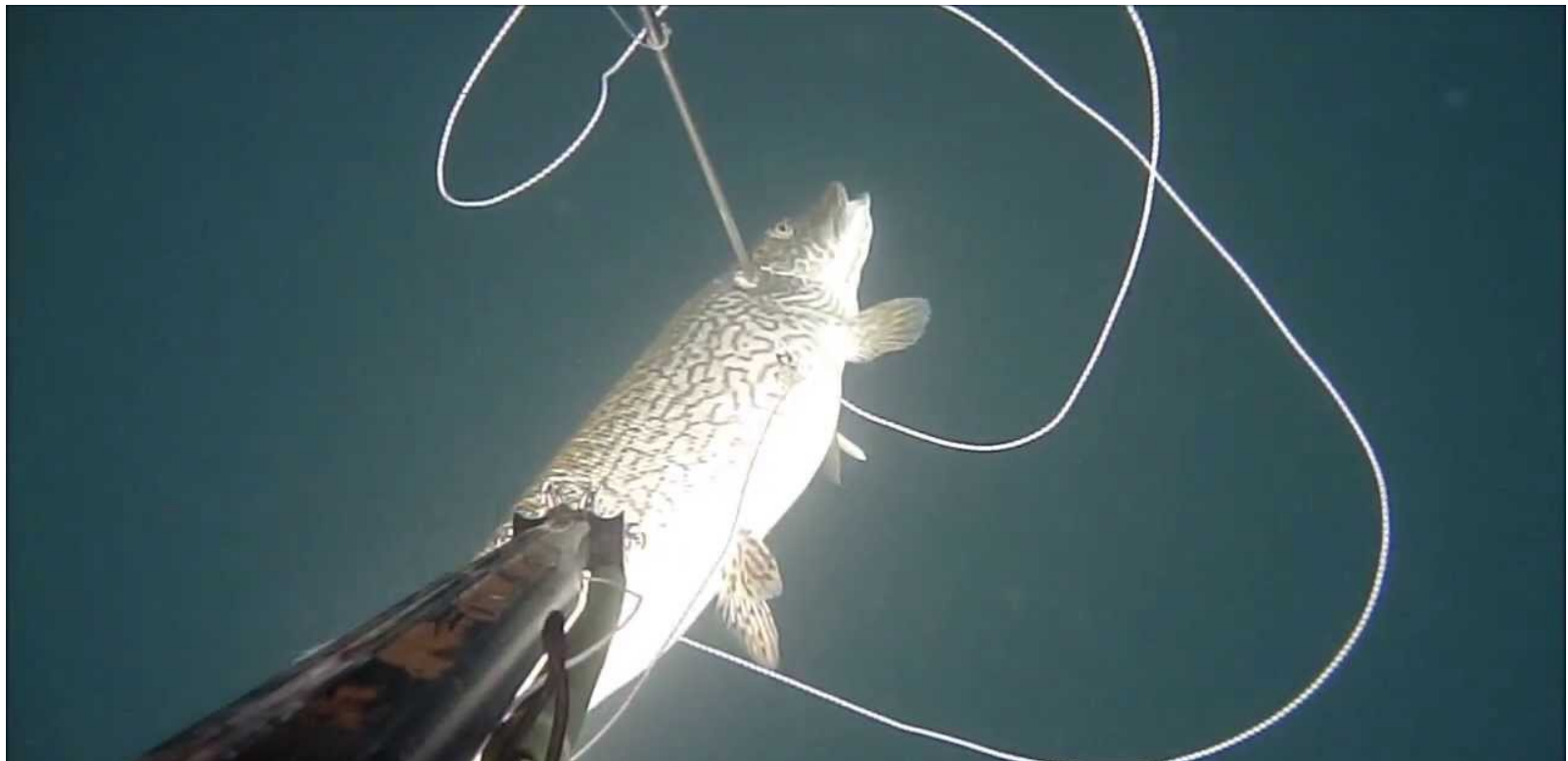
## **Art. 18, 19, 20, 21**

**Riguardano forme di pesca di altri territori**

## Art. 22

### Pesca subacquea.

1. La pesca subacquea è consentita **solo in Zona C** (acque salmastre), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B.



# Art. 23

## Pesca scientifica.

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici o per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a **professionisti**

**specializzati**, istituti ed enti operanti nei settori delle indagini ittiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistici e ambientali.



## Art. 24

### Autorizzazioni per pesca ai fini ittogenici.

1. La Regione può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica **per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.**



## **Art. 24**

### **Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici.**

3. La pesca ai fini ittiogenici è svolta:

- a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
- b) dai concessionari di acque pubbliche per la pesca sportiva e dilettantistica;
- c) da società di ricerca in campo ambientale.

## **Art. 24**

### **Autorizzazioni per pesca ai fini ittigenici.**

6. Le catture a fini ittigenici possono essere effettuate con i seguenti attrezzi:

- a) elettrostorditore;
- b) guadini e altri simili strumenti di cattura;
- c) reti da pesca;
- d) nasse e trappole;
- e) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.

## **Art. 25**

### **Permessi temporanei di pesca.**

1. Il **permesso temporaneo di pesca** è rilasciato dalla Regione e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio del Veneto. Il permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica e il tesserino regionale per la zona A salmonicola, ove necessario.
2. Il permesso, con validità non superiore a 7 giorni, è rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a euro 8,00 per una giornata e di euro 20,00 per una settimana.

## **Art. 26**

### **Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica.**

1. Ogni pescatore, nell'azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.
2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d'aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per la pesca da natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell'attività di pesca).

## **Art. 28**

### **Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca**

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.
2. Per l'esercizio della pesca professionale possono essere utilizzate navi minori aventi stazza lorda non superiore a tonnellate 10 e apparato motore non superiore a kilowatt 112, nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore.
3. Le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite alla pesca professionale devono essere iscritte negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto.

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

**a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario**

dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

b) **Trota fario** (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.

Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

c) **Trota di lago** (*Salmo trutta lacustris*)

d) **Salmerino alpino** (*Salvelinus alpinus*)

dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

e) **Temolo** (*Thymallus thymallus*)

dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

- f) **Persico reale** (*Perca fluviatilis*)  
dal 1° aprile al 31 maggio;
- j) **Anguilla** (*Anguilla anguilla*)  
dal 1° gennaio al 31 marzo;

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

g) **Tinca** (*Tinca tinca*)

h) **Carpa** (*Cyprinus carpio*)

k) **Alborella** (*Alburnus alburnus alborella*)

**dal 15 maggio al 30 giugno**

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

- l) **Sanguinerola** (*Phoxinus phoxinus*)
- m) **Scardola** (*Scardinius erythrophthalmus*)
- n) **Cavedano** (*Leuciscus cephalus*)

**dal 15 maggio al 30 giugno**

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

- a) **Barbo canino** (*Barbus caninus*);
- b) **Barbo comune** (*Barbus plebejus*);
- c) **Scazzone** (*Cottus gobio*);
- d) **Lasca** (*Chondrostoma genei*);
- e) **Savetta** (*Chondrostoma soetta*);
- f) **Pigo** (*Rutilus pigus*);
- g) **Cheppia** (*Alosa fallax*);

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

- h) **Gobione** (*Gobio gobio*);
- i) **Spinarello** (*Gasterosteus aculeatus*);
- j) **Ghiozzo padano** (*Padagogobius martensii*);
- k) **Panzarolo** (*Knipowitschia punctatissima*);
- l) **Cobite comune** (*Cobitis taenia*);
- m) **Cobite mascherato** (*Sabanejewia larvata*);

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

- n) **Nono** (*Aphanius fasciatus*);
- o) **Ghiozzetto di laguna** (*Knipowitschia panizzae*);
- p) **Ghiozzetto cenerino** (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) **Storione cobice** (*Acipenser naccarii*);
- r) **Storione comune** (*Acipenser sturio*);
- s) **Storione ladano** (*Huso huso*);
- t) **Lampreda padana** (*Lampetra zanandreae*);
- u) **Lampreda marina** (*Petromyzon marinus*).

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

6. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo sono le seguenti:

- b) **Trota di lago** (*Salmo trutta lacustris*): cm 35;
- c) **Trota fario** (*Salmo trutta trutta*): cm 22;
- d) **Temolo** (*Thymallus thymallus*): cm 30
- e) **Salmerino alpino** (*Salvelinus alpinus*): cm 25;

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

6. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo sono le seguenti:

- f) **Persico reale** (*Perca fluviatilis*): cm 25;
- g) **Persico reale**, nei laghi e bacini: cm 15;
- h) **Tinca** (*Tinca tinca*): cm 30;
- i) **Carpa** (*Cyprinus carpio*): cm 35;
- j) **Cavedano** (*Leuciscus cephalus*): cm 25;

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

7. Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime possono essere **modificate in modo restrittivo dai concessionari**

8. Per le specie di **origine marina** valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

9. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale



## Art. 29

### **Periodi di divieto e misure minime di prelievo**

10. I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

## Art. 30

### **Semine di specie ittiche.**

Le semine di specie ittiche ai fini di pesca sportiva e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittigenici :

- a) sono soggette ad **autorizzazione regionale**
- b) rispettano i **criteri** fissati dalla Giunta regionale
- c) sono **conformi alle misure** di conservazione dei siti di Rete Natura 2000.



## Art. 31

### **Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le semine**

È vietato a chiunque trasferire pesci e organismi acquatici da un corso d'acqua a un altro, salvo specifica autorizzazione da parte della Regione.

Le operazioni di semina e di trasporto del materiale ittico, **anche in occasione dei recuperi ittici**, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.

## Art. 31

# **Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le semine**

Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell'autorizzazione alla semina.

Le operazioni di semina sono immediatamente sospese nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o la non regolarità dei documenti previsti.

## **Art. 32**

### **Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica**

1. Ai fini della tutela delle specie autoctone e degli equilibri esistenti, si prevedono **azioni mirate al contenimento** delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, soggette ad autorizzazione.

## **Art. 32**

### **Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica**

3. Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi:

- a) elettrostorditore;
- b) guadini, raffi e altri simili strumenti di cattura;
- c) reti da pesca;
- d) nasse e trappole per i gamberi;
- e) fucile subacqueo;
- f) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.

## **Art. 32**

### **Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica**

4. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dalla Polizia provinciale, nonché, previa autorizzazione della Regione e con la supervisione di un tecnico responsabile:

- a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
- b) dai pescatori professionisti;
- c) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

## **Art. 33**

### **Asciutte e manutenzione di corpi idrici.**

1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d'acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell'evento, alla Regione e al concessionario.
2. Qualora sussistano motivi di urgenza non prevedibili, la comunicazione può essere contestuale alla messa in asciutta.
3. Gli interventi che interessano l'alveo dei corsi d'acqua, anche se non comportano asciutte totali o parziali del corso d'acqua stesso, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente e al concessionario, con i tempi di cui ai commi 1 e 2.

## **Art. 33**

### **Asciutte e manutenzione di corpi idrici.**

4. La Regione provvede alle operazioni di recupero ittico, anche attraverso l'uso dell'elettrostorditore.

Il recupero può essere effettuato dagli agenti della Polizia provinciale o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all'uso di apparecchiature elettriche.

5. Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Regione apposito verbale che deve contenere l'indicazione relativa al tratto di corso d'acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d'acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione.

## **Art. 33**

### **Asciutte e manutenzione di corpi idrici.**

6. Il richiedente l'intervento è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Regione o dai concessionari delle acque a scopo di pesca sportiva.

I costi delle operazioni di recupero ittico e le altre disposizioni sono disciplinati dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può prevedere dei protocolli d'intesa con i consorzi di bonifica o con l'ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell'ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente.

## **Art. 33**

### **Asciutte e manutenzione di corpi idrici.**

8. Le immissioni della fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non fosse possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari stato sanitario o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.

## **Art. 34**

### **Gare e manifestazioni**

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o dagli EPS e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva o ricreativa, anche a carattere competitivo, organizzate da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.
2. La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d'acqua in cui possono essere svolte gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica.
3. Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale.

## Art. 34

### Gare e manifestazioni

8. Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A **con immissione di salmonidi**, nel corso d'acqua dovrà essere immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo compreso tra Kg 0,8 e Kg 2 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza.

Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa vigente in materia sanitaria.

In tale tratto vige il **divieto di pesca** dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione.

## **Art. 34**

### **Gare e manifestazioni**

8. In tale tratto vige il **divieto di pesca** dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione.

Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione.

## **Art. 37**

### **Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica**

1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche sono rilasciate dalla Regione a enti pubblici, alla Federazione del C.O.N.I. e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro.

Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un'associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

## **Art. 37**

### **Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica**

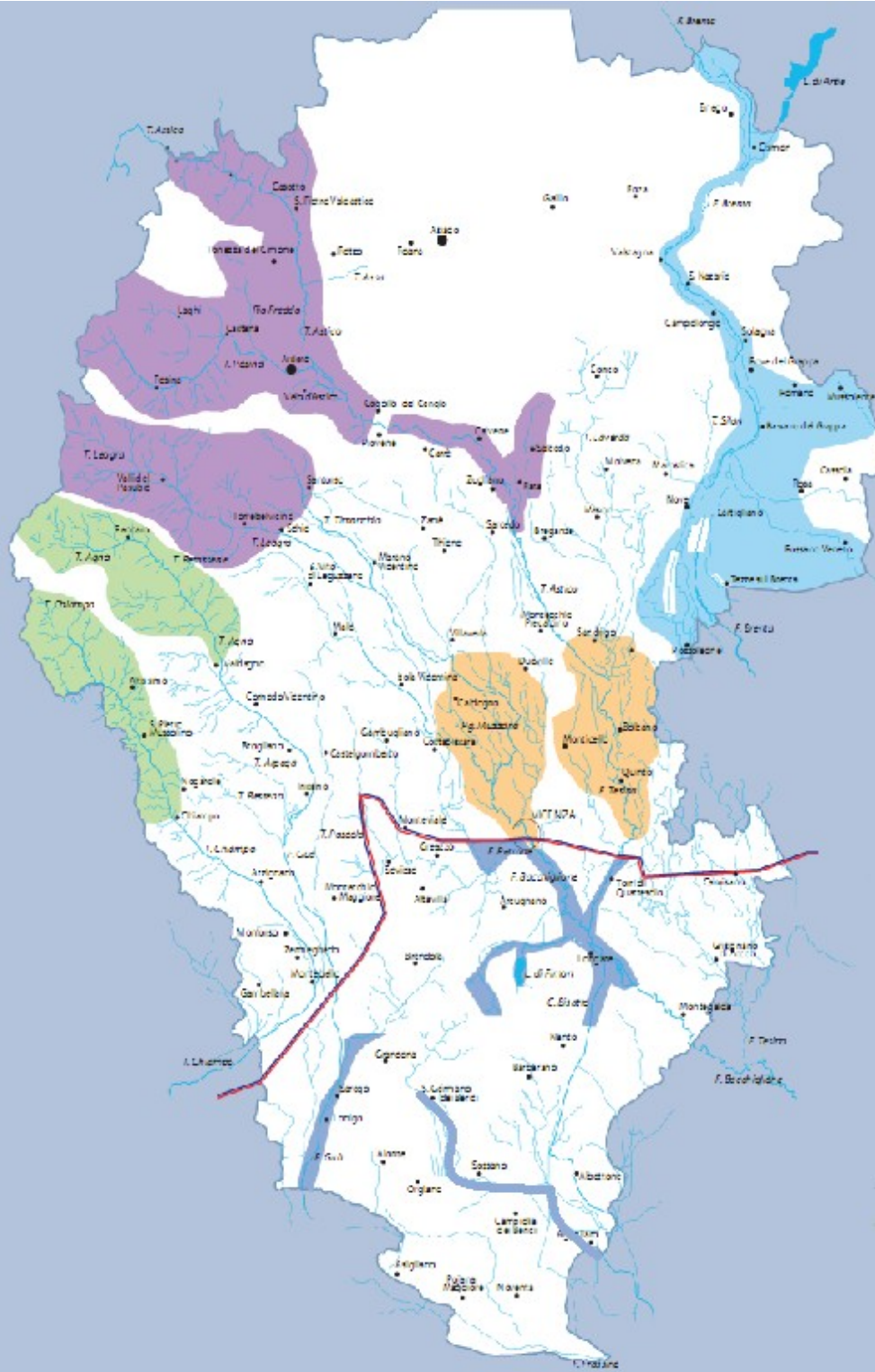
2. Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell'ecosistema fluviale, attraverso procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione di appositi bandi che dovranno garantire la pluralità dei soggetti concessionari.

## **Art. 37**

### **Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica**

6. Nelle acque in concessione può esercitare la pesca il pescatore munito di regolare licenza di pesca e in possesso del permesso rilasciato dal concessionario in corso di validità da esibire in caso di controllo.

7. Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell'ambiente fluviale il concessionario ha la facoltà di richiedere alla Regione l'adozione di restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. Il provvedimento della Regione costituisce regolamento dell'esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori.



Decreto n. 19 del 15 gennaio 2021